

PROTOCOLLO D' INTESA

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Renato Lauro, nato a Palermo, il 9 gennaio 1940, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2012

E

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, in prosieguo denominata "ANCI", con sede legale in Roma (00186), Via dei Prefetti, 46, codice fiscale 80118510587, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Graziano Delrio, nato a Reggio Emilia, il 27 Aprile 1960 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'ANCI,

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011;





CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia dell'Università ha un particolare interesse all'approfondimento delle tematiche relative agli appalti pubblici;

CONSIDERATO che, presso la predetta Università è attivo un gruppo di esperti che insegnano all'interno del Master in "Procurement Management, Approvvigionamenti e Appalti" che, con il coinvolgimento di docenti e professionisti altamente qualificati, offre formazione, nonché servizi di ricerca e assistenza nei settori pubblico e privato nei processi di razionalizzazione e gestione degli appalti pubblici, fornendo gli strumenti teorici ed applicati per migliorare la qualità dei processi di acquisto e l'organizzazione del servizio;

CONSIDERATO che l'ANCI:

- in base alle previsioni dell'art. 1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni;
- svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani, promuove lo studio di problemi di interesse degli associati, presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti;
- in particolare, fra i propri compiti, l'ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la pubblica amministrazione;

- 
- svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di una migliore applicazione della normativa nazionale vigente anche in materia di contratti pubblici e che è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
 - ha interesse a sostenere e promuovere l'aggiornamento ed il perfezionamento delle conoscenze degli enti locali sul tema degli appalti e dei contratti pubblici in generale e a tal fine intende promuovere iniziative dirette alla diffusione della informazione tecnico-scientifica, all'aggiornamento delle conoscenze e delle professionalità;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Con il presente protocollo d'intesa le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca, di formazione e assistenza nel campo degli appalti pubblici.

In particolare, la collaborazione potrà avere ad oggetto:

- 
- a) elaborazioni e ricerche per la razionalizzazione della spesa pubblica, in particolar modo, dei Comuni e delle città metropolitane;
 - b) elaborazione rapporti periodici sul tema degli appalti pubblici espletati dai Comuni e dalle città metropolitane;
 - c) creazione di un osservatorio per gli studi degli appalti pubblici dei Comuni e delle Città metropolitane;
 - d) attività di studio in tema di appalti pubblici e problematiche connesse;
 - e) il monitoraggio dei documenti-base redatti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, propedeutici alle audizioni che vengono convocate dall'Autorità medesima, estrapolandone le criticità e le problematiche per i Comuni;
 - f) lo studio dei provvedimenti legislativi in itinere in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - g) la costituzione di un gruppo di lavoro per approfondire le criticità emerse dalle suddette attività al fine di trovare soluzioni idonee e concrete da diffondere presso i Comuni, anche attraverso eventuali azioni territoriali (organizzazione di seminari, convegni, workshop) e con il coinvolgimento delle ANCI Regionali.

ART. 3

Per lo svolgimento delle attività di comune interesse:

- l'Università mette a disposizione le competenze e le professionalità, nonché le risorse del Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia;
- l'ANCI mette a disposizione le proprie competenze, professionalità e risorse.

Gli oneri finanziari relativi alle attività da realizzare saranno sostenuti dal

Dipartimento di Studi di Impresa Governo Filosofia e dall'ANCI, previa positiva verifica della necessaria disponibilità finanziaria nei rispettivi bilanci e verranno quantificati in occasione degli specifici programmi da svolgere.

Inoltre, le Parti si impegnano a pubblicare il presente Protocollo d'Intesa sui propri siti istituzionali, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.

ART. 4

Ogni attività prevista nel presente protocollo d'intesa si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e dell'ANCI.

Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nel presente protocollo d'intesa.

ART. 5

Le Parti si impegnano a promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2, attivando a tal fine tutti gli opportuni strumenti di comunicazione e avvalendosi di un apposito Comitato, istituito entro due mesi dalla stipula del presente atto che avrà, tra l'altro, il compito di verificare l'andamento delle attività poste in essere in

attuazione della presente intesa e di definire le priorità delle iniziative da avviare nell'ambito della stessa e le relative strategie.

Il Comitato sarà composto da cinque membri. Ciascuna Parte nominerà due rappresentanti e, di comune intesa, sarà designato il quinto membro con funzione di Presidente. I componenti del Comitato svolgeranno gratuitamente le loro funzioni.

Per garantire un più rapido ed efficace raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d'intesa, in un'ottica di razionalizzazione delle azioni realizzate dall'ANCI in questo specifico settore, l'ANCI potrà avvalersi del supporto e delle competenze tecniche delle società collegate alla medesima associazione, per innalzare il livello qualitativo della collaborazione.

L'ANCI garantisce che tutte le attività che verranno effettuate in esecuzione della presente intesa verranno raccordate con le attività dalla stessa svolte sulla base degli ulteriori accordi stipulati con altre istituzioni (AVCP, ANCE, Consiglio Superiore LLPP) e aventi analogo oggetto.

ART. 6

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nella propria struttura nell'espletamento delle attività oggetto del protocollo;
- b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.



Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 7

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo dell'Università e quello dell'ANCI potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

L'utilizzazione del logo dell'Università e dell'ANCI, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 8

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora l'Università e/o l'ANCI intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso

interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART. 9

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in egual misura salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

ART. 10

Il presente protocollo d'intesa, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 11

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 12

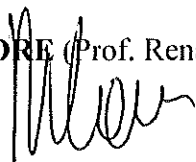
Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li 11.01.2013

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

IL RETTORE (Prof. Renato LAURO)



PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

IL PRESIDENTE (Dott. Graziano DELRIO)

